

## **TI\_GERICHTE 12.2006.60 vom 22. Juni 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-06-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2006.60](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2006.60)

FR: TI\_GERICHTE 12.2006.60 du 22 juin 2007

IT: TI\_GERICHTE 12.2006.60 del 22 giugno 2007

### **Regeste**

atto illecito - risarcimento danni - negligenza

### **Erwägungen**

#### **E. 6**

Giusta l'art. 41 cpv. 1 CO la responsabilità per atto illecito presuppone l'esistenza di un illecito, della colpa del responsabile, di un danno e di un nesso causale adeguato tra l'illecito ed il danno cagionato. L'onere della prova dell'esistenza di queste premesse spetta alla parte che invoca questa norma. In questa sede non vi è contestazione sul fatto che nella fattispecie in esame l'agire della convenuta, che ha provocato la rottura del cavo, configura un illecito ai sensi dell'art. 41 CO, e neppure sull'esistenza di un nesso causale tra questo suo agire e il danno. Contestate sono invece sia la colpa dell'appellante sia l'entità del danno.

#### **E. 7**

Per quanto concerne la colpa, rilevato che il danno non è stato provocato con intenzione, è da verificare se i dipendenti della convenuta abbiano agito con negligenza, ossia se essi abbiano disatteso i precetti di comportamento imposti dalle circostanze, il cui rispetto ci si poteva ragionevolmente attendere nel contesto del lavoro loro affidato. 7.1 È ammesso che l'appellante sapeva dell'esistenza del cavo elettrico posato nell'alveo del fiume, l'ing. S\_\_\_\_\_ avendola resa edotta in tal senso in occasione di precedenti interventi di drenaggio della foce. Essa era anche in possesso di una planimetria che ne indicava la presenza (teste \_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, verbale 13 settembre 2001, pag. 1 seg.; teste \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_, verbale 15 maggio 2001, pag. 3). Inoltre, un cartello rosso affisso al muro in prossimità della foce indicava "Cavo elettrico alta tensione pericolo di morte" (doc. R, pag. 1). Dalla planimetria (doc. C) risulta poi che il cavo è posato parallelamente al muro d'argine del torrente, ma, a differenza dei cavi posati sulla terraferma, non è indicata alcuna distanza. La sua esatta posizione non era conosciuta nemmeno dalle AO 1, le quali avevano apposto sul piano l'indicazione "la posizione della condotta è indicativa e non impegna la responsabilità delle aziende industriali". Gli interessati venivano quindi informati che la condotta poteva essersi spostata (testi ing. \_\_\_\_\_ S\_\_\_\_\_, verbale 15 maggio 2002, pag. 4, verbale di polizia 8 settembre 1997, pag. 2, nell'inc. MP 4974.1997 e ing. \_\_\_\_\_ G\_\_\_\_\_, verbale 28 novembre 2001, pag. 6). 7.2 Per quanto concerne la AP 1, basandosi sulle informazioni ricevute dall'ing. S\_\_\_\_\_ e sulla menzionata planimetria delle AO 1, essa presumeva che il cavo fosse posato a poca distanza dal muro di argine, ma non ha fatto alcun accertamento circa la sua esatta posizione. Per evitare problemi, il responsabile dei lavori aveva comunque dato istruzioni di procedere allo scavo mantenendo una certa distanza dal muro. Quale fosse questa distanza di riferimento non è dato di sapere con certezza, stante la

divergenza delle deposizioni su questo specifico punto: il teste \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_, che era alla guida della scavatrice al momento del sinistro, riferisce di aver ricevuto istruzioni di mantenere una distanza di almeno 1,5 - 2 metri dal muro (verbale 28 novembre 2001, pag. 2), distanza questa confermata dall'ing. S \_\_\_\_\_, il quale riferisce che la stessa è sempre stata rispettata (verbale 15 maggio 2001, pag. 2). \_\_\_\_\_ B \_\_\_\_\_, responsabile dei lavori di cui trattasi, afferma a sua volta di aver dato indicazione di mantenere una distanza di almeno 3 metri dal muro (verbale 13 settembre 2001, pag. 2). 7.3 La distanza del cavo dal muro al momento del danneggiamento non è definibile con certezza. La versione più attendibile è quella rilasciata dal teste \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_ che si è occupato di persona del recupero del cavo e quindi ha constatato direttamente la situazione, il quale ricorda che lo stesso si trovava ad una distanza "...da 50 cm ad 1,50 m dal muro (verbale 28 gennaio 2002, pag. 4). \_\_\_\_\_ M \_\_\_\_\_, operaio addetto alla scavatrice, ha invece affermato che stava scavando ad una distanza superiore ai due metri e che gli è stato detto che il cavo è poi stato rinvenuto a circa 4 m dal muro (verbale 28 novembre 2001, pag. 2). Considerato che, per strapparlo, la scavatrice ha dovuto sollevare il cavo, le due versioni appaiono comunque compatibili, considerato che la distanza maggiore è quella finale e che in corrispondenza dello strappo il cavo è stato molto verosimilmente spostato dalla scavatrice verso il centro del fiume, dove la scavatrice si trovava. 7.4 Stante la natura del materiale presente nel torrente, materiale franoso costituito di ghiaia e sabbia, che veniva asportato fino ad una profondità media di 3-4 metri (testi \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_, verbale 28 novembre 2001, pag. 8 e ing. \_\_\_\_\_, verbale 15 maggio 2001, pag. 2), era palese il pericolo che il materiale ai lati dello scavo potesse franare nello scavo stesso, favorendo in tal modo anche lo spostamento del cavo, non ancorato al muro, versol il centro del fiume. Procedendo come ha fatto, l'appellante non ha tenuto conto sufficientemente della particolare situazione, che imponeva maggiori verifiche e accorgimenti per stabilire la posizione del cavo. Ciò a maggior ragione ritenuto che essa stessa ammette che la planimetria non indica in modo chiaro che il cavo è ancorato in un solo punto (replica pag. 6), sicché neppure poteva presumere che vi fossero gli ancoraggi. Proprio perché, per sua stessa ammissione, la planimetria non è chiara, l'appellante non poteva affidarsi. Peraltro, come dimostrato in occasione dell'intervento eseguito da \_\_\_\_\_ C \_\_\_\_\_, era possibile stabilire la posizione del cavo avvalendosi dell'ausilio di sommozzatori. 7.5 L'appellante adduce invero una negligenza delle AO 1 le quali, pur sapendo che il cavo era soggetto a spostamenti, non avevano intrapreso alcunché per accertare la situazione. Se non che, a fronte delle incertezze circa la posizione del cavo, incombeva all'appellante l'obbligo di prendere le adeguate disposizioni per evitare di provocare danni durante lo scavo. Nella misura in cui l'appellante sostiene che l'opera era difettosa per il fatto che le AO 1 avrebbero omesso di verificare periodicamente la posizione del cavo, si rileva che l'esistenza di un difetto dell'opera è stata sollevata solo in sede di conclusioni, e quindi tardivamente. Peraltro, il fatto di non verificare la posizione del cavo non rende difettoso l'impianto di distribuzione di energia come tale, ma semmai la planimetria sulla quale è segnata la sua posizione, seppure va rilevato che sulla stessa era precisato che le indicazioni erano approssimative. Senza dimenticare che il danno non è stato provocato dalla posizione del cavo bensì dai lavori di scavo intrapresi dall'appellante.

## **E. 8**

Sono ora da esaminare le contestazioni relative all'entità del danno. Il danno consiste nella differenza tra la situazione patrimoniale del lesso creatasi in conseguenza del danneggiamento e quella che sarebbe intervenuta in assenza dell'evento che ha causato il

danno (DTF 127 III 404, 107 II 199; Brehm , Berner Kommentar, n. 70 ad art. 41 CO; Von Thur/Peter , Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3 a ed., vol. 1, pag. 84; Schnyder , Basler Kommentar , Obligationenrecht I, 3 a ed. n. 3 ad art. 41 CO; Oftinger/Stark , Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. 1, 5 a edizione, pag. 72 seg.). 8.1 Il Pretore, allineandosi alle conclusioni della perizia giudiziaria 30 giugno 2004, ha stabilito il danno complessivo in fr. 75'000.-, comprensivo delle spese relative agli interventi eseguiti da terzi (fr. 39'932.07, inclusa la fattura di fr. 28'245.07 della HESO), la fattura per l'intervento delle AIL (fr. 1'110.-) e le spese necessarie per la sostituzione del cavo dalla cabina di Maroggia cimitero al lago (fr. 34'100.-). 8.2 L'appellante contesta l'importo di fr. 34'100.- per la sostituzione di parte del cavo, rimproverando al giudice di non aver tenuto conto che esso non è stato sostituito e che comunque ne era previsto lo smantellamento, ammettendo l'esistenza di un danno generico e non dimostrato né per quanto ne riguarda l'esistenza né per la sua entità. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le AO 1 non avevano previsto la messa fuori servizio definitiva del cavo (teste \_\_\_\_\_ M\_\_\_\_\_, verbale 13 settembre 2001, pag. 9), sicché non può essere seguito l'argomento che l'appellata avrebbe comunque dovuto sobbarcarsi le relative spese. Per quanto concerne invece la rinuncia al ripristino della linea elettrica, non risulta che la decisione sia definitiva, ritenuto che comunque sono stati eseguiti i necessari lavori preparatori, mentre la riparazione a tutt'oggi non è stata eseguita per ragioni di mercato e di opportunità (teste \_\_\_\_\_ V\_\_\_\_\_, verbale 28 novembre 2001, pag. 9). La mancata riparazione non inibisce comunque il diritto dell'appellata ad ottenere il risarcimento del danno, le spese di riparazione essendo da risarcire anche se la parte lesa rinuncia a far riparare il danno ( Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, vol. 1, § 6, n. 367). 8.3 Il Pretore ha altresì riconosciuto un importo di fr. 1'110.- relativo all'intervento del personale AO 1. L'appellante contesta la tariffa applicata dalle AO 1 per le proprie prestazioni, ritenendo ingiustificato esporre la tariffa per lavori eseguiti per conto di terzi quando i lavori sono stati fatti per le AO 1 medesime, sicché l'importo andrebbe ridotto a fr. 703.-. Si rileva in merito che con la petizione l'appellata aveva indicato che l'importo di fr. 1'100.- corrispondeva a 18.5 ore a fr. 60.-, rinviando, tra l'altro, al doc. I, che contiene il tariffario applicato. In sede di risposta e duplice l'appellante si è limitata a contestare "...i danni pretesi dall'attrice, ed in particolare il loro ammontare...", senza però in alcun modo sostanziare questa contestazione (risposta pag. 5, duplice pag. 4). Solo con le conclusioni, e quindi tardivamente, essa ha poi sostenuto che la tariffa non era corretta. Ne discende che, nella misura in cui è fondata su quest'argomento, l'appello si rivela irricevibile. 8.4 L'appellante considera ingiustificato mettere a suo carico la fattura della H\_\_\_\_\_, relativa allo smontaggio del serbatoio e al recupero dell'olio, operazioni che le AO 1 avrebbero comunque dovuto eseguire al momento della messa fuori esercizio del cavo. Già si è detto che la messa fuori uso del cavo non era prevista, mentre la decisione di non procedere al ripristino non inibisce la possibilità dell'attrice di chiedere il risarcimento. Anche su questo punto l'appello non merita tutela. Per i motivi che precedono l'appello dev'essere respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza. Motivi per i quali, richiamato per le spese l'art. 148 CPC pronuncia: 1. L'appello 27 febbraio 2006 della AP 1 è respinto. 2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'300.- b) spese fr. 50.- fr. 1'350.- sono poste a carico dell'appellante, la quale rifonderà alla controparte fr. 2'000.- di ripetibili. 3. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La

presidente

Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.